



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. SRCPIE/29/2009/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 20 luglio 2009 composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Referendario Relatore
Dott. Walter BERRUTI	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Rivoli, di cui alla nota n. 22313, pervenuta in data 7 maggio 2009, in materia di compensi attribuiti agli amministratori di società partecipate dagli enti locali;

Vista l'Ordinanza n. 26/PAR/2009 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Rivoli, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in materia di compensi attribuiti agli amministratori di società partecipate dagli enti locali.

In particolare, alla luce delle previsioni di cui all'art. 1, commi 725 e 726 della legge n. 296 del 2006, come modificate dall'art. 61, comma 12, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, il Comune istante formula i seguenti quesiti:

- se il tetto dei compensi previsto dalla richiamata disciplina trovi applicazione anche nei confronti dell'amministratore delegato;
- se possano ritenersi rispettati i limiti massimi previsti, prendendo a riferimento la totalità dei compensi corrisposti agli amministratori della

società partecipata, dunque anche qualora alcuni di essi, singolarmente, non rispettino i suddetti limiti.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di

norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Rivoli, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La disciplina, la cui applicazione è richiamata nella richiesta di parere in esame, contempla una delle molteplici misure dirette a ridurre la spesa

pubblica per addivenire alla stabilizzazione della finanza pubblica. Occorre, infatti, avere riguardo anche al dovere di vigilanza e controllo che grava sull'ente titolare di una partecipazione azionaria al fine di preservare il patrimonio dell'ente territoriale.

Inoltre, i quesiti posti all'esame di questa Sezione vertono su questioni di ordine generale riguardanti l'applicazione di norme dirette a contenere i costi delle amministrazioni pubbliche.

Per le sovra esposte ragioni, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

3) Merito:

La richiesta di parere in esame concerne l'interpretazione e corretta applicazione delle previsioni di cui all'art. 1, commi 725 e 726, della legge n. 296 del 2006, come modificate dall'art. 61, comma 12, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, di seguito riportate:

"725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici”.

Il comune istante, in primo luogo chiede se il tetto dei compensi previsto dalla richiamata disciplina trovi applicazione anche nei confronti dell'amministratore delegato, considerato che l'art. 2389 del c.c. distingue fra compenso spettante agli amministratori e retribuzione spettante all'amministratore al quale siano delegati specifici compiti.

In merito, condividendo le valutazioni già espresse da altra Sezione (Sezione regionale per la Lombardia - pronuncia n. 220/2008), nonché quelle a questo riguardo contenute nella Circolare del Ministro per gli Affari regionali del 13 luglio 2007 (“...il tetto ai compensi non può essere superato per effetto del riconoscimento di remunerazioni attribuite ad alcuni amministratori in relazione all'investitura di particolari cariche previste statutariamente, avuto riguardo alla perentorietà del comma 725 ...”), si ritiene che la norma di cui al comma 725, dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, stabilisca un limite massimo al compenso che può essere riconosciuto agli amministratori di società partecipate da enti locali che, parametrato al compenso spettante all'organo di vertice dell'amministrazione di riferimento, include tutte le forme di retribuzione, ivi compresa la remunerazione dell'amministratore delegato.

Infatti, tanto la formulazione letterale della norma, quanto la *ratio* sottesa all'intervento normativo, ovvero il contenimento dei costi delle società pubbliche (alla base anche delle restrittive modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008), inducono a ritenere che il legislatore abbia posto un tetto agli emolumenti a qualunque titolo percepiti dagli amministratori, con un precetto rivolto non solo all'azionista pubblico (ai sensi dell'articolo 2389, comma 1 del codice civile, *"I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea"*), ma anche al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo, nel rispetto dello statuto, dovrebbe poter provvedere a determinare eventuali specifiche indennità, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile (*"La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."*), nei soli limiti quantitativi indicati dalla norma.

La disciplina in esame trova dunque applicazione anche nell'ipotesi di compensi da attribuire all'amministratore delegato, in quanto figura che il consiglio di amministrazione può rendere destinataria di una delega più o meno ampia di poteri, remunerandola con un compenso che deve essere calcolato secondo le regole valide per gli altri componenti del consiglio, ovvero parametrandolo alla indennità del vertice dell'ente locale, nel rispetto di una disciplina diretta al contenimento dei costi delle società partecipate.

Del resto la norma, nello stabilire il limite per ciascun componente del consiglio di amministrazione, precisa che si tratta di un emolumento "onnicomprensivo", consentendo di riconoscere agli amministratori un compenso aggiuntivo soltanto in presenza di utili realizzati dalla società. La previsione di "onnicomprensività" si riferisce, dunque, ad ogni tipo di emolumento attribuibile agli amministratori (compreso l'amministratore delegato), e solo la produzione di utili giustifica l'attribuzione di ulteriori importi che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 2008, non possono comunque superare il doppio della indennità base.

Nel secondo quesito posto dal Comune istante, si chiede se possano ritenersi rispettati i limiti massimi previsti, avendo riguardo alla totalità dei compensi corrisposti agli amministratori della società partecipata, e dunque anche qualora alcuni di essi, singolarmente, non rispettino i suddetti limiti. In tal guisa, secondo il Comune, non si avrebbe un fattore di crescita della spesa pubblica, ma soltanto una diversa logica di ripartizione, ad opera di una deliberazione consigliare, dell'importo complessivo della remunerazione dell'intero consiglio di amministrazione disposto dall'assemblea.

In merito, occorre in primo luogo richiamare la già citata disciplina codicistica contenuta nell'art. 2389 cod. civ, in base al quale la misura del compenso, in qualunque forma riconosciuto, deve essere stabilita all'atto della nomina o, comunque, dall'assemblea della società. Al consiglio può competere di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di cariche particolari, dopo aver sentito i Sindaci, ed in conformità alle previsioni dello Statuto che potrebbe limitare quest'ultima competenza del Consiglio, prevedendo il potere dell'assemblea di predeterminare l'ammontare del

compenso globale per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Pertanto, in merito al quesito posto, premesso che, alla luce della richiamata disciplina codicistica, la soluzione prospettata è ipotizzabile in mancanza di preclusioni da parte di disposizioni statutarie e conseguenti delibere assembleari, occorre esaminare se la medesima soluzione trovi ostacolo nei vincoli posti dalla disciplina pubblicistica sopra esaminata (art. 1, commi 725 e 726, della legge finanziaria per il 2007).

La previsione di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate dagli enti locali, unitamente a quella che impone vincoli anche al numero dei componenti dei consigli di amministrazione (art. 1, comma 729 della stessa legge), risponde chiaramente alla necessità di contenere i costi delle stesse società.

Non sembra tuttavia contrastare con tale *ratio* l'ipotesi di compensi calcolati in osservanza dei suddetti limiti per tutti gli amministratori, inclusi quelle investiti di particolari cariche, ma poi erogati, individualmente, in misura differenziata, sia inferiore che superiore agli stessi limiti posti dalla legge.

Si attua così, pur nel perseguimento dell'obiettivo di contenimento dei costi delle società pubbliche, una logica di ripartizione dell'importo complessivo della remunerazione dell'intero consiglio di amministrazione, che può tener conto anche di particolari cariche o deleghe di poteri.

Occorre tuttavia precisare che, perché risulti pienamente rispettato il vincolo posto dalla norma in esame, in caso di produzione di utili, l'eventuale indennità di risultato dovrà essere comunque quantificata in misura non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo calcolato ai sensi dei

commi 725 e 726, e non di quello effettivamente erogato, anche se superiore.

Infine, si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 61, comma 12, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, i vincoli di cui al più volte citato comma 725, si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società a totale partecipazione di comuni o province.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 20 luglio 2009.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il 20 luglio 2009
Il Dirigente
F.to Dott. Gregorio VALENTINI